

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3837

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARDOTTI, BUZZI, BORGHI, SALVI, SANTUZ

Presentata il 19 giugno 1975

Provvedimenti per la immissione in ruolo di insegnanti della scuola elementare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La gestione democratica della scuola italiana, introdotta con la legge 30 luglio 1973, n. 477, ed avviata con la recente applicazione del decreto ministeriale 31 maggio 1974, n. 416, costituisce la premessa indispensabile per assecondare il processo di rinnovamento che ha investito il nostro sistema formativo, ma non è in grado da sola di garantirne il successo qualora non si proceda rapidamente e decisamente alla riforma degli ordinamenti, dei contenuti e dei metodi dell'insegnamento. Questi traguardi potranno essere raggiunti solo a condizione che la scuola italiana possa finalmente disporre di personale docente fornito di alcuni indispensabili requisiti: stabilità del posto di lavoro, seria preparazione culturale ed elevata qualificazione professionale.

Consapevole di questa esigenza, il legislatore, attraverso le norme contenute nella legge n. 477, ha cercato di perseguire ambedue i risultati: un nuovo meccanismo destinato ad innovare profondamente i criteri che presiedono al reclutamento del personale, rendendolo più idoneo ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, ed una normativa di carattere eccezionale (ar-

ticolo 17) destinata ad eliminare il precariato e garantire condizioni di sicurezza a tutti gli operatori scolastici in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Con la legge n. 477 si riteneva, pertanto, di dover chiudere definitivamente, per non più riaprirli, la triste pagina del precariato, fenomeno che da sempre ha afflitto la nostra scuola e che è stato affrontato solo episodicamente, attraverso una lunga serie di interventi legislativi settoriali di soccorso.

Il fenomeno del precariato non è mai stato aggredito in modo organico per una serie di motivi che sarebbe troppo lungo elencare: ci limitiamo solo a registrare il pesante divario, aggravatosi negli ultimi tempi, che la nostra scuola registra tra domanda e offerta di lavoro.

L'espansione scolastica ha funzionato da causa incentivante di una scelta professionale, quella dell'insegnamento, che già era diventata, per molti, una scelta obbligata, perseguita per la constatata impossibilità di trovare sbocchi professionali corrispondenti alla natura dei titoli di studio conseguiti. La crescente divaricazione tra la disponibilità di personale docente e la capacità di assorbimento del sistema scolastico ha pro-

vocato, come inevitabile conseguenza, una lunga serie di conflitti di interesse tra posizioni diverse, interne alla stessa categoria dei docenti.

L'esplosione violenta delle spinte settoriali, spesso contrastanti, ha reso il fenomeno difficilmente eliminabile. I provvedimenti parziali, ai quali il legislatore è ricorso di frequente, destinati a facilitare la immissione in ruolo delle diverse categorie, anziché contribuire a superare i conflitti, hanno finito con l'exasperarli, provocando reazioni a catena e spinte moltiplicatrici di ulteriori interventi riparatori, ma sempre settoriali.

Nemmeno l'entrata in vigore della legge n. 477 è riuscita ad eliminare il fenomeno, liquidando le residue « sacche » di precariato. Queste, mentre presentavano dimensioni vistose a livello di scuola secondaria (circa 170.000 docenti in servizio con incarico a tempo indeterminato), registravano contingenti di precariato più ridotti a livello di scuola materna (circa 16.000 insegnanti e 7.000 assistenti) ed elementare (circa 15.000 incaricati a tempo indeterminato, licenziabili e non licenziabili).

La legge 477, mentre introduceva il nuovo sistema di reclutamento, avrebbe dovuto eliminare ogni forma di precariato, provvedendo, se mai, attraverso il nuovo sistema di aggiornamento, ad una concreta riqualificazione culturale e professionale del personale inquadrato nei ruoli.

E invece il famoso e tormentato articolo 17 si è preoccupato di ridurre soltanto la sacca più cospicua di precariato, quella rappresentata dall'esercito dei professori in servizio nella scuola secondaria, con incarico a tempo indeterminato, introdotto dalla legge 13 giugno 1969, n. 282, ed in possesso della richiesta abilitazione.

A dire il vero anche l'articolo 17 si era rivelato subito lacunoso, non essendo riuscito a coprire totalmente l'area del precariato nella scuola secondaria. Si dovette, infatti, provvedere a rimediare ad alcune omissioni con un provvedimento ulteriore (legge 14 agosto 1974, n. 391) destinato alla sistemazione degli insegnanti di ruolo nella scuola media « utilizzati » negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ai sensi del decreto-legge 21 dicembre 1973, n. 567, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 novembre 1973, n. 727.

Restava fuori ancora il personale in servizio nella scuola materna statale (insegnanti ed assistenti) e nella scuola elementare, al

quale era stato esteso l'istituto dell'incarico a tempo indeterminato (in certi casi anche con la dichiarazione di non licenziabilità) con l'art. 6 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Per il personale della scuola materna si è provveduto con la legge 19 luglio 1974, n. 349. La legge, infatti, ha inquadrato nei ruoli provinciali, con decorrenza giuridica 1° ottobre 1974, *ope legis* le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia. Con la stessa decorrenza, la legge ha provveduto anche alla sistemazione negli stessi ruoli provinciali, previo superamento di uno speciale corso abilitante della durata di sessanta giorni, di tutte le altre insegnanti ed assistenti in servizio, sempre con incarico a tempo indeterminato, nell'anno scolastico 1973-74.

Al fine di eliminare una ingiusta discriminazione diventava improrogabile provvedere anche per il personale incaricato nella scuola elementare. Le organizzazioni sindacali chiedono da tempo l'adozione di un provvedimento legislativo che chiuda definitivamente anche questa vicenda, sradicando il fenomeno del precariato in ogni ordine e grado di scuola e sopprimendo contemporaneamente quelle posizioni giuridiche che contribuivano ad alimentarlo. Lo stesso ministro della pubblica istruzione si è più volte impegnato a risolvere il problema preannunciando imminenti iniziative di carattere legislativo. Lo ha fatto nel maggio 1974, rilasciando una dichiarazione, in appendice all'accordo sindacale, in ordine ad alcuni problemi non previsti dai decreti delegati, con la quale afferma di « confermare l'impegno a proporre al Parlamento l'emanazione di apposita norma di estensione dell'articolo 17 per l'immissione in ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1975, di altre categorie di personale docente della scuola primaria e secondaria con nomina a tempo indeterminato ed in servizio nell'anno scolastico 1974-75 ».

L'impegno è stato ribadito e dettagliatamente precisato nel corso degli incontri tra ministro e sindacati terminati con l'accordo siglato il 20 maggio 1975. Il testo dell'accordo recita testualmente: « Il Ministro della pubblica istruzione conferma l'impegno, contenuto nell'accordo del maggio 1974, di proporre al Parlamento apposite norme di estensione dell'articolo 17 della legge n. 477 per la immissione in ruolo di

altre categorie di personale docente della scuola primaria e secondaria con nomina a tempo indeterminato e in servizio nell'anno scolastico 1974-75». In particolare, per quanto riguarda la scuola elementare, esso prevede: « Immissione in ruolo di personale docente della scuola elementare: a) immissione in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° ottobre 1975, degli insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato e dichiarazione di non licenziabilità, in servizio nell'anno scolastico 1974-75, nonché degli insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato in servizio negli anni scolastici 1973-74 e 1974-75; b) immissione in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° ottobre 1976, degli insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato negli anni scolastici 1974-75 e 1975-76, nonché degli insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato nominati nell'anno scolastico 1975-76; c) immissione in ruolo degli insegnanti di materie speciali e degli insegnanti elementari in servizio nelle scuole speciali statali per sordomuti e ciechi ».

La presente proposta di legge intende contribuire alla rapida applicazione degli accordi sopra ricordati, sottoponendo all'esame della Camera un provvedimento motivato essenzialmente dalla esigenza di estendere agli insegnanti elementari incaricati i benefici dell'articolo 17 della legge n. 477, mentre la legge n. 349 del 19 luglio 1974 ha già provveduto a sanare la situazione esistente nella scuola materna statale.

La proposta, tuttavia, intende non solo chiudere definitivamente con le posizioni di precariato nella scuola, ma contemporaneamente eliminare dalla normativa vigente tutte quelle disposizioni che, adottate a suo tempo con lo scopo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, hanno finito col provocare l'insorgere di sempre nuove e diverse categorie di aspiranti alla sistemazione.

La proposta, infatti, mentre prevede (articolo 1) l'immissione in ruolo degli insegnanti elementari non di ruolo in servizio nella scuola statale con incarico a tempo indeterminato (licenziabili e non licenziabili), pur stabilendo una diversa decorrenza giuridica ed economica, con il successivo articolo 6 prescrive la soppressione dell'istituto dell'incarico a tempo indeterminato, introdotto dalla legge n. 820, e introduce una normativa diversa per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili per l'intera durata dell'anno scolastico.

I successivi articoli 7 e 8 provvedono a dettare norme relative alle supplenze temporanee ed ai compiti delle commissioni provinciali previste dall'articolo 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

La sistemazione degli incaricati a tempo indeterminato procederà nei modi seguenti:

1) nomina in ruolo, con decorrenza dal 1° ottobre 1975, delle seguenti categorie: a) incaricati nelle scuole elementari non licenziabili (5.486 unità); b) incaricati licenziabili confermati nell'incarico nell'anno scolastico 1974-75 (2.374 unità) (articolo 1); c) personale incaricato degli istituti statali per sordomuti (articolo 9);

2) nomina in ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1976, delle seguenti categorie: a) incaricati nelle scuole elementari licenziabili nominati per la prima volta nell'anno scolastico 1974-75 (4.842 unità); b) incaricati per insegnamenti di materie speciali.

L'articolo 5 prospetta una soluzione definitiva per un problema che si trascina da anni e che interessa gli insegnanti elementari che, in possesso degli specifici titoli di specializzazione richiesti, prestano servizio nelle scuole dei grandi centri (ex comuni autonomi) e sono incaricati dell'insegnamento di materie speciali ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786. La sorte di questi incaricati è rimasta incerta fino al 1958 in quanto la legge 9 agosto 1954, n. 658, soppressiva degli speciali ruoli provinciali traspositori, bloccò le operazioni in corso per la istituzione di un ruolo transitorio anche per questo personale incaricato degli insegnamenti speciali, previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127. La legge n. 658, infatti, entrò in vigore prima che si fossero conclusi i lavori per la istituzione di questo ruolo transitorio. Si provvede a sanare questa situazione con un provvedimento successivo (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, numero 769). Una parte di questi insegnanti, tuttavia, non poté usufruire di questi benefici; a questi si sono aggiunti altri incaricati in quanto restò in piedi la facoltà del Ministero di autorizzare i provveditori a disporre « il conferimento per incarico delle ore di insegnamento di materie speciali che, nel rispetto delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, risulteranno disponibili in ogni provincia (circolare ministeriale n. 3176/40 del 24 aprile 1958) ».

La proposta di legge, con l'articolo 5, intende appunto chiudere anche questa lunga vicenda proponendo la istituzione di un ruolo aggiuntivo ad esaurimento e la contemporanea soppressione della facoltà ministeriale di conferire incarichi.

Gli insegnanti speciali potranno essere svolti utilizzando la normativa introdotta dall'articolo 1 della legge n. 820.

L'articolo 9 prevede l'immissione in ruolo del personale incaricato (insegnanti, assistenti e personale non docente) assunto ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 488, con la quale, mentre si aggiornava la tabella del ruolo organico del personale degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo, si autorizzava (articolo 1, secondo comma) il Ministro della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 1974-75, ad aggiornare annualmente, con proprio decreto, i ruoli degli insegnanti e degli assistenti di questi istituti. La proposta di sistemazione di questo personale appare pertanto pienamente legittima, anche perché non comporta oneri per il bilancio, trattandosi di unità che rientrano nei limiti dell'organico. Così, con gli articoli 5 e 9 si traduce in termini normativi il terzo punto dell'accordo sindacale siglato il 20 maggio 1975.

L'articolo 4 della proposta di legge prevede anche il recupero di un gruppo di insegnanti che persero l'incarico nel 1973 in conseguenza della prima applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge n. 820. Il caso riguarda la situazione di un gruppo di insegnanti elementari della provincia di Milano che, nominati in base alla graduatoria dei semplici abilitati (a Milano era allora esaurita la graduatoria permanente) persero il posto a causa del trasferimento nella graduatoria di Milano di insegnanti iscritti nella graduatoria permanente di altre province.

Questi incaricati (circa 400 unità) dovrebbero essere sistemati gradualmente, mediante aliquote annue (20 per cento) da prelevare dal contingente assegnato ai concorsi.

Gli articoli 10, 11 e 12 della proposta di legge si preoccupano di risolvere un problema che sta assumendo proporzioni preoccupanti in conseguenza del prevalere di un indirizzo in atto nella nostra scuola, diretto al superamento delle scuole speciali ed al conseguente inserimento degli alunni

frequentanti queste istituzioni speciali nelle scuole normali. Questa situazione provoca due ordini di conseguenze: a) assottigliandosi il numero degli iscritti in queste scuole, gli insegnanti, quando si tratta di scuole non statali, restano sul lastrico; b) l'inserimento dei soggetti handicappati nelle scuole normali rischia di produrre effetti negativi per la mancanza di personale specializzato, in grado di affrontare i difficili problemi che nascono dal trattamento educativo di questi soggetti.

Per questo si ritiene opportuno utilizzare anche il personale specializzato in servizio presso istituti parificati, convenzionati o legalmente riconosciuti. Per ottenere l'impiego di questo personale, con la conseguente immissione nei ruoli dello Stato, si propone la frequenza ed il superamento di un corso abilitante, in analogia con quanto disposto per gli insegnanti di scuola secondaria dalla legge 14 agosto 1974, n. 358, che detta « Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche ».

La legge suddetta, infatti, estende la partecipazione ad un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione anche « agli insegnanti non di ruolo in servizio, con orario di cattedra, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un triennio scolastico ».

Gli insegnanti che potranno essere acquisiti alla scuola elementare statale, essendo in possesso di titoli di specializzazione, saranno utilmente impiegati nelle « attività previste dall'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, come pure in attività di sperimentazione della integrazione scolastica degli alunni handicappati (articolo 12) ».

Con l'inquadramento *ope legis* del personale docente non di ruolo nella scuola elementare, secondo le norme della presente proposta di legge, si deve considerare definitivamente eliminato il fenomeno del precariato e tutte le residue cause di inquietudine che affliggono ancora la nostra scuola.

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente proposta di legge potranno essere coperti attraverso somme da iscriverne nel capitolo 1502 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per gli anni finanziari 1976 e 1977.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti elementari non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1974-75, con incarico a tempo indeterminato e dichiarazione di non licenziabilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1975.

Con la stessa decorrenza, sono nominati in ruolo gli insegnanti elementari non di ruolo in servizio, con incarico a tempo indeterminato negli anni scolastici 1973-74 e 1974-75.

Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, con incarico a tempo indeterminato, nominati o confermati nell'incarico per l'anno scolastico 1975-76, sono nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1976.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi sono iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province nelle quali hanno ottenuto l'incarico o, per quanto concerne gli incaricati non licenziabili, nelle quali sono stati trasferiti per compensazione.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali del ruolo normale, del ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari statali presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari e dei ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari statali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi.

ART. 3.

Gli insegnanti che, iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, abbiano contemporaneamente titolo alla nomina in ruolo per effetto delle graduatorie medesime e delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, conseguiranno la nomina per il diritto conseguente dal posto occupato nella graduatoria provinciale permanente.

ART. 4.

Gli insegnanti elementari non di ruolo che abbiano prestato un anno di servizio con incarico a tempo indeterminato nel periodo intercorrente tra gli anni scolastici 1971-72 e 1973-74 ed abbiano cessato dall'incarico per cause ai medesimi non imputabili, possono essere immessi in ruolo, a domanda, secondo le modalità stabilite da apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Gli interessati saranno assunti, con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero della provincia nella quale avevano ottenuto l'incarico a tempo indeterminato, a partire dal 1° ottobre 1976 e nel limite numerico del 20 per cento di posti del predetto ruolo delle rispettive province.

ART. 5.

Gli insegnanti che, in possesso dei titoli di studio indicati nella legge 21 dicembre 1955, n. 1363 e, nel prescritto orario, abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1974-1975, con l'incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, per insegnamenti di materie speciali previsti dall'articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono, a decorrere dal 1° ottobre 1976, assunti a domanda in un ruolo magistrale aggiuntivo ad esaurimento, da istituire nelle province dove tuttora sussistono posti per impartire i predetti insegnamenti, con lo sviluppo di carriera ed il trattamento giuridico ed economico del normale ruolo organico degli insegnanti elementari.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilirà, con propria ordinanza, le norme ed i termini per la istituzione dei suddetti ruoli aggiuntivi provinciali ad esaurimento e la presentazione delle domande di assunzione da parte degli insegnanti interessati.

A decorrere dal 1° ottobre 1975 è abrogato l'articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 e dalla medesima decorrenza non saranno più conferiti incarichi a tempo indeterminato per gli insegnamenti speciali finora previsti da detta norma.

Gli insegnamenti in atto di svolgimento saranno esperiti nell'ambito dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 e

con l'osservanza dell'orario di servizio in vigore per gli insegnanti elementari del ruolo normale.

ART. 6.

A partire dall'anno scolastico 1975-76 alla copertura dei posti che al 1° ottobre e per quelli che dopo tale data, ma non oltre il 1° febbraio successivo, risultino vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico, si provvede con il conferimento di supplenze annuali ad insegnanti elementari non di ruolo secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con ordinanza annuale.

Dopo che siano stati utilizzati gli insegnanti del ruolo in soprannumero, e per quanto concerne ancora l'anno scolastico 1975-76, gli insegnanti confermati nell'incarico a tempo indeterminato ai sensi del terzo comma del precedente articolo 1, le supplenze annuali vengono conferite dai provveditori agli studi agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria medesima e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

Le supplenze annuali vengono conferite secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

ART. 7.

Nel caso di breve assenza del titolare e per i posti che risultino vacanti o disponibili dopo il 1° febbraio, sarà provveduto dal direttore didattico, dopo che siano stati utilizzati gli insegnanti di cui al secondo comma dell'articolo 7 ancora a disposizione del circolo didattico, con il conferimento di supplenze temporanee, in base all'ordine della graduatoria di circolo e tenendo conto delle preferenze previste dalle leggi vigenti, secondo le modalità di cui alla ordinanza richiamata nel primo comma del citato articolo 7.

ART. 8.

I compiti della commissione di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono riferiti al conferimento delle supplenze annuali, non essendo più previsto a partire dall'anno sco-

lastico 1975-76 il conferimento di nuovi incarichi a tempo indeterminato.

Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 24 settembre 1971, n. 820 nei confronti degli insegnanti ai quali viene conferita supplenza annuale.

Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 6 e l'articolo 8 della legge 24 settembre 1971, n. 820 e quanto altresì nella medesima legge risulti in contrasto o incompatibile con le norme degli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

ART. 9.

Gli insegnanti elementari, forniti del titolo di speciale abilitazione e in servizio nell'anno scolastico 1974-75 con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari degli istituti statali per sordomuti, sono nominati nel ruolo organico del personale docente di cui alla tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 488, con la qualifica di straordinario, a decorrere dal 1° ottobre 1975.

Parimenti, con la medesima decorrenza, sono nominati nel ruolo organico del personale assistente di cui alla tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 488, gli assistenti forniti del prescritto titolo di studio, nonché dello specifico titolo di assistente per sordomuti, e in servizio nell'anno scolastico 1974-75 con incarico a tempo indeterminato presso gli istituti statali per sordomuti.

Il personale non docente non di ruolo, che senza demerito abbia prestato servizio a tempo indeterminato nell'anno 1973-74 presso gli istituti statali per sordomuti, e abbia altresì prestato servizio presso i medesimi nell'anno 1974-75 con incarico annuale e sempre senza demerito, è assunto a decorrere dal 1° ottobre 1975 nel corrispondente ruolo organico previsto dalla tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 488.

A partire dall'anno scolastico 1975-76, i posti temporaneamente vacanti e disponibili per l'intero anno nei ruoli del personale docente e assistente degli istituti statali per sordomuti verranno conferiti con supplenza annuale secondo le modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge è indetto un corso abilitante speciale, della durata minima di sessanta giorni, al

quale potranno partecipare gli insegnanti elementari non di ruolo, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, che abbiano prestato servizio continuativo per almeno tre anni in scuole ed istituti speciali di istruzione primaria, compresi gli istituti per sordomuti, pareggiati, convenzionati o legalmente riconosciuti.

ART. 11.

Il corso di cui al precedente articolo 9 avrà carattere seminariale, si svolgerà entro l'anno scolastico 1974-75 e si concluderà con un colloquio destinato ad accertare l'idoneità dei frequentanti all'insegnamento nelle scuole speciali.

Le modalità relative alla organizzazione dei corsi, allo svolgimento delle attività didattiche ed all'accertamento finale saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 12.

Gli insegnanti elementari che hanno frequentato con profitto i corsi di cui ai precedenti articoli ed hanno superato la prova finale, sono immessi, a domanda, nel ruolo soprannumerario della provincia nella quale hanno frequentato il corso abilitante e assegnati alle direzioni didattiche per essere utilizzati nelle attività previste dall'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 come pure in attività di sperimentazione della integrazione scolastica degli alunni handicappati.

Potranno altresì essere utilizzati nelle attività sopra citate tutti gli insegnanti elementari immessi in ruolo ai sensi della presente legge, qualora siano in possesso dei titoli di speciale abilitazione richiesti.

ART. 13.

Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione della presente legge si provvederà con il capitolo 1502 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per gli anni 1976 e 1977.